

L. 20 dicembre 1996, n. 637 ⁽¹⁾.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1996, n. 299.

1. *Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.*

1. È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con *legge 22 novembre 1988, n. 516*.

2. *Ripartizione della quota del gettito IRPEF.*

1. ... ⁽²⁾.

2. ... ⁽³⁾.

(2) Sostituisce il comma 1 dell'art. 30, *L. 22 novembre 1988, n. 516*.

(3) Sostituisce il comma 3 dell'art. 30, *L. 22 novembre 1988, n. 516*.

3. *Entrata in vigore.*

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con *legge 22 novembre 1988, n. 516*, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Intesa tra la Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno integrativa dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986 ed approvata con *L. 22 novembre 1988, n. 516*

1. *Modifica d'intesa.*

1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con *legge 22 novembre 1988, n. 516*, convengono, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata legge, di modificarla con le seguenti disposizioni.

2. *Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF.*

1. ...⁽⁴⁾.

2. ...⁽⁵⁾.

(4) Sostituisce il comma 1 dell'art. 31 dell'intesa 29 dicembre 1986, allegata alla *L. 22 novembre 1988, n. 516*.

(5) Sostituisce il comma 3 dell'art. 31 dell'intesa 29 dicembre 1986, allegata alla *L. 22 novembre 1988, n. 516*.

3. *Entrata in vigore.*

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

4. *Norma finale.*

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai fini dell'articolo 8 della *Costituzione*.